

STATUTO

NUOVO CENTRO L'ISOLA CHE NON C'E' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
INGHILTERRA 3

Numero REA: CA - 271829

Codice fiscale: 03442440925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 26538

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "Nuovo Centro l'Isola che non c'è cooperativa sociale".

Art. 2 (sede)

La società ha sede legale in Quartu Sant'Elena.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e sopresse, filiali, succursali, sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3 (durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 (disciplina di riferimento)

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 (Scopo sociale)

La società ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi.

In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. E' inoltre prevista, sempre l'interesse generale della stessa cooperativa la possibilità di individuare accordi economici e di lavoro dipendente anche con personale non associato alla cooperativa stessa, secondo le vigenti leggi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da

	un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa può aderire a qualsiasi centrale/associazione di Cooperative. La modifica alla adesione e la successiva eventuale scelta di altra centrale/associazione di Cooperative dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo. La Cooperativa potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Considerato lo scopo sociale e mutualistico della società, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, stabilito come essenziale il principio del rispetto della parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- fornire servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, minori, disabili, malati terminali e psichiatrici, nuclei familiari e cittadini in difficoltà, etc.;	
	- gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale di anziani, di disabili psichici e/o fisici;	
	- gestire centri di accoglienza per minori in stato di disagio, comunità alloggio; case famiglia atti al raggiungimento del recupero educativo ed al reinserimento nella società, favorendone la formazione e l'occupazione lavorativa;	
	- gestire asili nido, scuole per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado nonché baby setting e baby parking	
	- fornire consulenza psicologica e pedagogica, attività socio-educative finalizzate, ma non esclusivamente, alla prevenzione ed al recupero del disagio giovanile, attività di recupero e prevenzione dell'abbandono scolastico;	
	- gestire servizi di spiaggia day;	
	- fornire sostegni socio-educativi all'interno di nuclei familiari in difficoltà;	
	- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione sociale, organizzare gruppi di mutuo auto-aiuto;	
	- gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da ogni forma di violenza. Promuovere campagne culturali ed informative per i genitori, laddove necessitano stimoli e confronti culturali e sociali;	
	- offrire servizi di supporto legati alla pre e post accoglienza scolastica, alla gestione di corsi alternativi, al trasporto degli alunni ed ulteriori servizi didattici, anche presso strutture scolastiche;	
	- fornire assistenza scolastica educativa e/o assistenziale a minori e/o portatori di handicap;	
	- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione finalizzate alla prevenzione primaria;	
	- gestire centri, comunità terapeutiche e predisporre tutti gli interventi atti al recupero delle tossicodipendenze;	
	- gestire sportelli di informazione ed orientamento (Informagiovani);	
	- promuovere laboratori per la socializzazione e lo sviluppo delle capacità artigianali ed artistiche, in particolare ma non esclusivamente: teatrali, pittoriche, ceramiche, tessili, fotografiche, decorative, scultoriche, culinarie ed alimentari in genere;	
	- fornire assistenza infermieristica, terapia riabilitativa e fisioterapia, assistenza sanitaria a carattere domiciliare e/o realizzata entro centro di servizi appositamente allestiti e/o anche predisposti da enti pubblici e privati;	
	- gestire centri di ascolto e orientamento con attivazione di una linea telefonica rivolta a soggetti in difficoltà (Telesoccorso);	
	- fornire servizi di educativa di strada;	
	- costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;	

	- gestire colonie, attività di animazione turistica, centri ed aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi;	
	- svolgere l'opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali;	
	- gestire mense, centri di ristoro e di accoglienza;	
	- organizzare corsi di formazione professionale, nonché stage, conferenze, seminari e convegni;	
	- erogazione di servizi ad organismi, enti, associazioni, cooperative aventi finalità similari;	
	- la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza ad utenti pubblici e privati in materia di servizi sociali di avvio e gestione di strutture di accoglienza, di partecipazione a gare d'appalto, nonché nella predisposizione di altri supporti formativi necessari alla gestione dei servizi sociali in genere;	
	- la fornitura di prestazioni specialistiche di personale addetto alla gestione dei servizi amministrativi e della rilevazione ed elaborazione dei dati, di prestazione di mano d'opera specializzata, di supporto tecnico ed organizzativo, come richiesto dagli utenti a completamento ed integrazione delle forniture e dei servizi resi nell'ambito delle altre attività previste dall'oggetto sociale anche attraverso la prestazione dei soggetti svantaggiati.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il quale è richiesta l'iscrizione negli appositi albi ed elenchi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi previsti.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione in partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci)	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche senza vincoli di natura culturale e/o sociale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	

	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.	
	E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Possono essere soci della Cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.	
	In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi anche soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio sovventore;	
	e) impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'organo amministrativo.	
	Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:	
	a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo, dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;	
	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, sociale e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	

	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti alla gestione sociale;	
	d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 bis I soci-lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Art. 9 (Regolamenti)	
	I rapporti tra la cooperativa ed i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene i soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	

	adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore e dei Comitati tecnici, se nominati.	
	I regolamenti sono predisposti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 9 bis (categoria speciale per nuovi soci cooperatori)	
	L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della Cooperativa.	
	Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata all'Organo Amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro novanta giorni dalla ricezione per ve-	

8 di 17

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma dell'art. 7 della Legge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

		- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
		- le modalità di circolazione;
		- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
		- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
		La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
		All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
		TITOLO V
		PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
		Art. 18 (Patrimonio)
		Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
		a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
		b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
		c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
		d) dalla riserva straordinaria;
		e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge nei limiti e modi consentiti dalla legge ;
		f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
		Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.
		Art. 19 Ristorno
		L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
		Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
		I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.
		Art. 20 (Bilancio di esercizio)
		L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
		Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
		Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

	Il bilancio può essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	Nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze, di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del c.c., relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 21 (Destinazione dell'Utile)	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita per legge;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima pari al 3%;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	f) ad eventuale remunerazione di strumenti privi di diritti di amministrazione;	
	g) a fini mutualistici	
	h) a riserva straordinaria ovvero ad altri fondi per legge previsti.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 22 (Trasferimento delle quote sociali)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute nemmeno ad altri soci senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta a mezzo AR all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio, dando prova dell'avvenuta comunicazione con l'esibizione della ricevuta di ritorno, è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 23 (Sistema di amministrazione e organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera le modifiche allo statuto;	
	3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio, nei casi previsti dal penultimo comma del precedente articolo 7;	
	4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;	
	7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del codice civile;	
	8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;	
	9) delibera, se del caso, un piano di avviamento aziendale e, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da soci che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti ai soci cooperatori, facendo preventivamente domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	

13 di 17

	tiva può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori sono nominati a tempo indeterminato o per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori, possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese aventi stesse finalità e/o analogo oggetto sociale a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali dell'Organo amministrativo.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati in via esclusiva all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società e comunque per tutte quelle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due quarti degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono pre-	

	se con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Consiglio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se presente, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza legale della cooperativa e la firma sociale spettano al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della società, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ed a rilasciare quietanza liberatoria.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - o l'Amministratore unico - ha la rappresentanza della Cooperativa in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giudizio. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere conferendo agli stessi relativi mandati e procure.	
	In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni a lui riservate spettano al Vice Presidente;	
	L'Amministratore unico - o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo - potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini-	

	stratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 21, lett. c), e di dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'as-	

semblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri nominati dal presidente del Tribunale ove ha sede legale la società, adito dalla parte più diligente.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle risorse e devoluzione)

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è vietata:

1. la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. la distribuzione delle riserve obbligatorie.

E' fatto altresì obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 2545 quinquies del codice civile. La riserva legale è comunque sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 41 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente statuto, tra gli altri, agli articoli riguardanti il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile e la devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Alessandro Mascia